

- condannare la Commissione a corrispondere ai ricorrenti l'adeguamento dell'indennità forfettaria per lavoro straordinario rispettivamente a partire dal 1° marzo 2007 e dal 1° marzo 2008, previa detrazione delle somme già versate e previa maggiorazione degli interessi moratori calcolati sugli arretrati di detta indennità, calcolati dal momento della loro scadenza fino al loro pagamento effettivo, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 3 agosto 2015 — ZZ/Commissione

(Causa F-112/15)

(2015/C 320/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: R. Rata, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione di non inserire il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2014.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del 14 novembre 2014 dell'autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, adottata per mezzo della comunicazione amministrativa n. 41-2014, che istituisce l'elenco dei funzionari promossi per l'esercizio di promozione 2014, nei limiti in cui il nome del ricorrente non vi compare;
- condannare la Commissione europea a sopportare le sue spese, nonché quelle sostenute dal ricorrente.

Ricorso proposto il 3 agosto 2015 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-113/15)

(2015/C 320/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: R. Rata, avvocato)

Convenuta: Commissione europea